

Commercio. Le indicazioni ministeriali sulle autorizzazioni

Per aprire un supermercato non è sufficiente la Scia

Alessandro Selmin

Per avviare, spostare o ampliare una struttura commerciale di medie o grandi dimensioni serve l'autorizzazione.

È sempre aperta la questione di quali attività economiche si possono (e si devono) avviare con la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) in quanto esistono le condizioni previste dall'articolo 19 della legge 241/90, e di quali invece sono ancora soggette a permessi preventivi come autorizzazioni e licenze.

A livello generale, le incertezze saranno eliminate se e quando saranno emanati i regolamenti previsti dall'articolo 12 comma 4 della legge 35/2012 e promessi entro il 31

o grande struttura.

Poco chiare sono le indicazioni sul commercio su aree pubbliche (o ambulante). Nella risoluzione si afferma che occorre l'autorizzazione sia per la forma itinerante sia per la forma con posteggio, ma in una risoluzione di pochi giorni prima (15 ottobre) si avverte che questa attività «potrebbe essere oggetto di una revisione delle modalità di accesso» perché «l'autorizzazione è solo un residuo della disciplina previgente». Forse si vuole dire che è legittimo per le Regioni sostituire subito l'autorizzazione con la Scia, ma non vi sono ostacoli perché non possa farlo subito lo Stato.

Il Ministero prende poi posizione su due altre questioni rilevanti. Più di una Regione, quando modifica la normativa sul commercio, decide la sospensione del rilascio delle autorizzazioni per medie e grandi strutture per un certo periodo (uno o due anni) di solito fino alla emanazione di regolamenti regionali.

Per il Ministero questa sospensione deve rispettare i principi di «ragionevolezza e proporzionalità» per non alterare le condizioni di concorrenza tra gli operatori esistenti e quelli pronti a entrare nel mercato.

La seconda questione riguarda l'introduzione, con il decreto Fare (legge 98/2013), di una integrazione all'articolo 31 della legge 214/2011 che ha stabilito il principio della liberalizzazione del commercio. Con l'integrazione è permesso a Regioni e Comuni di stabilire «anche aree interdette agli esercizi commerciali».

Il Ministero raccomanda che questa novità non rimetta in discussione il principio. È prevedibile che i dubbi saranno risolti solo con una sentenza della Corte costituzionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I LIMITI

Le moratorie regionali sulle medie e grandi superfici non devono alterare le condizioni di concorrenza tra operatori

dicembre 2012.

Nel frattempo, però, il ministero dello Sviluppo economico con la risoluzione 180107 del 5 novembre scorso ha fatto chiarezza riguardo ai settori del commercio al dettaglio e della somministrazione di alimenti e bevande, indicando i casi in cui l'autorizzazione è ancora necessaria. Si tratta delle situazioni in cui l'iniziativa imprenditoriale è vincolata al rispetto di una programmazione comunale o regionale dei due settori.

Riguardo alla somministrazione, l'autorizzazione è richiesta quando si apre un esercizio nelle zone tutelate o si trasferisce la sede dell'esercizio in una zona tutelata. Per il commercio è necessaria l'autorizzazione quando si apre, si trasferisce di sede o si amplia una media

